

### ***Certificati ed Estratti di Atto di Stato Civile***

L'Ufficio dello Stato Civile redige i Registri su cui sono annotati gli eventi che interessano i cittadini relativamente a: nascita, morte, matrimonio e cittadinanza. Rilascia i certificati e gli estratti di nascita, di matrimonio e di morte anche se avvenuti in altro comune, a condizione che il relativo atto sia stato trascritto nel Comune di Cercenasco.

Per il rilascio di certificati occorre indicare la data dell'evento da certificare.

Tempi di erogazione: immediato se richiesto agli sportelli dell'Anagrafe o Stato Civile

Contribuzione: gratuita

**Dal 1° gennaio 2012 i certificati di Stato Civile rilasciati dal Comune (nascita, morte, ecc.) sono validi solo tra soggetti privati.**

**Alle pubbliche amministrazioni ed ai gestori di pubblici servizi (es. Enel, Poste, Italgas ecc.), se richiesto, dovrà essere presentata un'autocertificazione oppure la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.**

### ***Copia Integrale di Atto di Stato Civile***

Su richiesta degli interessati, è possibile ricevere le copie integrali degli atti di Stato Civile.

Tempi di erogazione: immediato

Contribuzione: Il servizio è gratuito.

### ***Denuncia di Nascita***

Per registrare la nascita è necessario recarsi all'Ufficio Stato Civile con l'attestazione di nascita rilasciata dall'ostetrica che ha assistito al parto e un documento di riconoscimento del dichiarante.

Entro 10 giorni dalla nascita di un bambino, il padre o la madre (se i genitori sono coniugati fra loro) o, in mancanza di loro, un procuratore speciale o il medico o l'ostetrica che ha assistito al parto, deve presentarsi all'Ufficio dello Stato Civile del Comune di residenza dei genitori per la dovuta denuncia (qualora la stessa non sia stata effettuata entro i 3 giorni in ospedale). Nel caso in cui i due genitori non sono coniugati tra loro e intendano riconoscere il bambino, è necessaria la presenza sia del padre sia della madre del bambino al momento della denuncia.

Tempi di erogazione: immediata.

### ***Dichiarazione di Morte***

Entro 24 ore dal decesso occorre effettuare la denuncia di morte all'Ufficio dello Stato Civile. I documenti necessari sono: il certificato necroscopico e la scheda Istat. Per la denuncia di morte può essere incaricata anche un'agenzia funebre.

Tempi di erogazione: immediata

### ***Matrimonio: trascrizioni e rilascio certificati***

a) Trascrizione matrimoni religiosi celebrati nel Comune.

Sono trascritti nei Registri di Stato Civile entro 5 giorni dalla data della celebrazione (tempo a disposizione del Parroco per la consegna dell'atto).

b) Trascrizione matrimoni religiosi o civili celebrati in altri Comuni.

Sono trascritti nei Registri di Stato Civile non appena pervengono dal Comune in cui gli stessi sono stati celebrati.

c) Trascrizioni matrimoni celebrati all'estero. La trascrizione è fatta d'ufficio in quanto gli atti pervengono dal Consolato o dall'Ambasciata italiana presso lo Stato estero. In casi eccezionali il cittadino può anche richiedere la trascrizione dell'atto di matrimonio per motivi personali, sempre che l'atto in suo possesso abbia i requisiti previsti dall'Ordinamento dello Stato Civile.

Tempi di erogazione per la certificazione: immediato

Contribuzione: Il servizio è gratuito.

### ***Pubblicazioni di Matrimonio***

L'atto di pubblicazione matrimoniale deve essere pubblicato all'Albo on-line per 8 giorni consecutivi. Il matrimonio non può essere celebrato prima del 3° giorno dal termine delle pubblicazioni stesse. Se il matrimonio non è celebrato entro il 180° giorno successivo alle pubblicazioni, le stesse si considerano come non avvenute.

L'ufficio competente, su indicazione degli interessati, acquisisce direttamente i documenti necessari. Per i cittadini stranieri la documentazione deve essere presentata personalmente dagli stessi.

Coloro che intendono richiedere la "Pubblicazione di matrimonio" devono presentarsi all'Ufficio di Stato Civile del Comune, ove uno degli sposi ha la residenza anagrafica.

### ***Regime Patrimoniale tra Coniugi***

Il regime patrimoniale della separazione dei beni si può scegliere, gratuitamente, contestualmente alla celebrazione del matrimonio civile o religioso. Se tale scelta avviene successivamente, occorre rivolgersi ad un notaio ed affrontarne le relative spese.

## ***Separazioni e Divorzio***

**LA SEPARAZIONE** consiste nell'interruzione della convivenza dei coniugi e può essere:

Consensuale se i coniugi decidono di separarsi previo accordo tra loro circa la situazione economica e personale

Giudiziale se i coniugi non raggiungono un accordo e uno dei due coniugi promuove una procedura legale di separazione.

**IL DIVORZIO** consiste nello scioglimento definitivo del matrimonio mentre restano immutati i doveri verso i figli e la responsabilità genitoriale.

**Ai sensi della Legge n. 55/2015 la domanda di divorzio può essere presentata dopo dodici mesi ininterrotti di separazione giudiziale dei coniugi o dopo sei mesi di separazione consensuale. Restano invariate le altre ipotesi previste dalla legge n. 898/1970.**

Le sentenze di divorzio nazionali e le sentenze di divorzio estere emanate dalle Autorità competenti sono trascritte o annotate a margine degli atti di matrimonio e di nascita (fase terminale indispensabile per l'ufficialità del divorzio).

La Legge 10 novembre 2014, n. 162 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, prevede la possibilità di effettuare in modo semplificato separazioni e divorzi davanti all'Avvocato e davanti all'Ufficiale di Stato Civile.

## **CONVENZIONE DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA DA UN AVVOCATO**

**- Art 6 Decreto legge 132/2014 convertito il Legge 162/2014**

La procedura di negoziazione assistita consiste nella sottoscrizione da parte dei coniugi in lite di un accordo mediante il quale addiventano ad una soluzione consensuale della controversia con l'assistenza degli avvocati.

La negoziazione assistita da uno o più avvocati può essere conclusa tra i coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. Tale procedura può essere adottata sia in assenza che in presenza di figli minori, di figli maggiorenni portatori di handicap grave e di figli maggiorenni non autosufficienti.

L'avvocato redige un accordo sottoscritto dai coniugi che sancisce e regola la separazione o il divorzio e può contenere patti di natura patrimoniale (economici e finanziari). La convenzione di negoziazione verrà trasmessa al comune in cui il matrimonio è stato trascritto (in caso di matrimonio religioso) o iscritto (in caso di matrimonio civile) entro dieci giorni dal ricevimento del Nulla osta o dell'Autorizzazione del Procuratore in caso di presenza di figli minori o figli portatori di handicap gravi o incapaci.

L'Ufficiale di stato civile che riceve la convenzione di negoziazione assistita dovrà trascriverla nei registri di stato civile e procedere con le annotazioni sull'atto di matrimonio e di nascita e ne darà inoltre comunicazione all'ufficio anagrafe.

## **SEPARAZIONE E DIVORZIO PRESSO IL COMUNE DI FRONTE ALL'UFFICIALE DI STATO CIVILE - art. 12 Decreto legge 132/2014 convertito il Legge 162/2014**

Il cittadino ha la possibilità di procedere alla separazione consensuale e allo scioglimento del vincolo coniugale (divorzio) mediante una dichiarazione resa di fronte ad un Ufficiale dello stato civile **tranne** nei casi sotto elencati:

- in presenza di figli minori della coppia;
- in presenza di figli maggiorenni non economicamente autosufficienti o portatori di handicap o incapaci;

Con la circolare n 6 del 24 aprile 2015 il Ministero dell'Interno ha precisato che, l'accordo di separazione e divorzio davanti all'ufficiale di stato civile può contenere "patti di trasferimento patrimoniale" **purchè non produttivi di effetti traslativi di diritti reali**. Rientra nell'accordo un obbligo di pagamento di una somma di denaro a titolo di assegno periodico sia nel caso di separazione consensuale che di richiesta congiunta di cessazione degli effetti civili o scioglimento del matrimonio.

Competente a ricevere la dichiarazione è il Comune di:

- iscrizione dell'atto di matrimonio (e cioè il comune dove è stato celebrato il matrimonio);
- trascrizione dell'atto di matrimonio celebrato con rito concordatario/religioso o celebrato all'estero;
- residenza di uno dei coniugi.

Le parti devono dichiarare all'Ufficiale di stato civile i dati necessari per avviare il procedimento compilando un apposito modello di dichiarazione\_e potranno avvalersi dell'assistenza facoltativa di un avvocato.

L'Ufficiale di stato civile verificherà le dichiarazioni rese e la possibilità di poter procedere e, se sussistono le condizioni stabilite per legge, fisserà un appuntamento, in accordo con le parti.

A tale appuntamento i coniugi dichiareranno di fronte all'Ufficiale di stato civile di volersi separare o divorziare. In seguito a tale dichiarazione l'Ufficiale di stato civile inviterà le parti a presentarsi ad un nuovo appuntamento che dovrà essere fissato non prima di 30 giorni per confermare l'accordo.

Al secondo appuntamento l'Ufficiale di stato civile riceverà dalle parti la dichiarazione di conferma dell'accordo. Gli effetti della separazione o del divorzio decorreranno dalla data dell'accordo (primo appuntamento)

Se le parti non si presentano al secondo appuntamento per confermare quanto dichiarato, il primo atto di accordo non avrà alcun valore.

**PER LE DICHIARAZIONI DI FRONTE ALL'UFFICIO DI STATO CIVILE DOVRÀ ESSERE CORRISPOSTO UN DIRITTO FISSO DI 16,00 EURO**